



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO ACQUISTI CONTRATTI LOGISTICA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CASSE
ECONOMALI DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DI FERRARA**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CASSE ECONOMALI DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

ART.1 ISTITUZIONE DELLE CASSE ECONOMALI

In applicazione degli artt. 60 e 61 della Legge 22/80, presso il Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica, è istituito il Servizio di Cassa Economale, composto da una Cassa Centrale e da eventuali Casse periferiche secondo l'articolazione dell'Unità Sanitaria Locale.

L'istituzione di Casse Economali periferiche, nell'ambito della Cassa Economale Centrale, è di competenza del Direttore Generale.

Il Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica è responsabile delle Casse Economali e nomina il funzionario responsabile addetto alla Cassa Centrale e nomina altresì gli addetti responsabili alle Casse periferiche.

Questi ultimi, ancorché appartenenti ad altri Dipartimenti / Strutture, dipendono funzionalmente per tali attività dal Direttore Dipartimento Acquisti Contratti o dal suo delegato.

ART. 2 SPESE IN CONTANTI

Il Direttore del Dipartimento Acquisti e/o il personale delegato, sono autorizzati all'effettuazione delle spese di economato o aventi carattere di urgenza, nei limiti dei fondi di dotazione assegnati secondo quanto precisato nei successivi articoli del presente Regolamento.

ART.3 DEFINIZIONI DELLE MINUTE SPESE DI ECONOMATO

Sono considerate minute spese di economato tutte le spese necessarie per l'acquisizione sul mercato di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dell'Azienda che, in relazione alla prassi commerciale o per motivi di urgenza, debbono essere pagate a pronto cassa.

ART.4 AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

Ai sensi degli artt.60-61 della L.R.22/80, il Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica o altra persona delegata, è autorizzato all'effettuazione delle piccole spese di economato o di urgenza a rendicontazione con i limiti del precedente art.3 e del fondo di anticipazione assegnato.

ART.5 FONDI DI DOTAZIONE E RELATIVA GESTIONE

Il Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica provvede alla gestione dei fondi assegnati alla cassa economale.

Con provvedimento del Direttore Generale viene determinato il fondo di dotazione della cassa economale centrale e delle casse periferiche, secondo quanto previsto dall'art. 34 secondo comma della L.R. 20/12/94 n. 50.

Il fondo di dotazione della cassa economale così determinato, viene trasferito, mediante ordinativo di pagamento, al Responsabile della Cassa Economale Centrale ed agli operatori addetti alle casse economali periferiche, e costituisce un credito dell'Azienda verso ogni singola cassa.

Tale credito è rilevato in appositi conti intestati a ciascuna cassa economale, iscritto nello Stato Patrimoniale alla lettera B – Attivo Circolante numero IV – disponibilità liquide, e raggruppati sotto il conto mastro "Cassa Economale".

A periodicità mensile, o se necessario, secondo tempi più brevi, il fondo iniziale viene reintegrato sulla base delle spese sostenute e rendicontate come indicato nel successivo art. 7.

ART.6

ORDINAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Spetta ai funzionari preposti alla Cassa Centrale ed alle Casse Periferiche provvedere all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di economato, nell'ambito del presente Regolamento, nei limiti previsti dal fondo assegnato.

Le spese per le quali non sia possibile ottenere documentazione e siano di importo non superiore a € 150,00 potranno essere dimostrate da una dichiarazione controfirmata dal Responsabile del Dipartimento/Struttura interessato; per spese di importo superiore dovrà essere adottato idoneo provvedimento del Direttore Generale.

ART.7

RENDICONTO DELLE CASSE ECONOMALI

I rendiconti delle spese sostenute, suddivisi per conto economico di costo, sono redatti su appositi modelli, in cui sono elencate le spese in ordine cronologico, corredati dai documenti giustificativi delle stesse e sono sottoscritti dal Responsabile della Cassa Economale e, nel caso di cassa periferica dall'operatore addetto e controfirmato dal responsabile della Cassa Economale Centrale.

Tali rendiconti vengono trasmessi, con cadenza mensile o se necessario secondo tempi più brevi, al Dipartimento Economico Finanziario che, previo controllo del rendiconto delle spese e loro attribuzione a costi, rende tale rendiconto al Responsabile della Cassa Economale Centrale o suo delegato, per il dovuto atto di liquidazione approvato dal Direttore del Dipartimento Acquisti Contratti e Logistica.

Il Dipartimento Economico Finanziario, ad approvazione dell'atto di liquidazione, provvederà al reintegro delle somme spese e rendicontate mediante ordinativo di pagamento a favore del gestore di ciascuna cassa economale.

ART.8

TENUTA DEI REGISTRI

Ogni operazione compiuta dalle Casse Economali deve essere immediatamente e cronologicamente registrata, con l'indicazione della numerazione progressiva, e contabilizzata su apposito registro-giornale, in modo che risulti, in ogni momento, l'effettivo saldo di cassa esistente.

ART.9

DEPOSITO IN CONTI CORRENTI BANCARI

I fondi di dotazione delle Casse economali e periferiche di cui al precedente art. 5 sono depositati in appositi conti correnti bancari fruttiferi accesi presso l'Istituto di Credito o

filiali con il quale è stipulata la convenzione per il servizio di Tesoreria dell'Unità Sanitaria Locale, intestati alla cassa economale.

Da tali conti i suddetti funzionari effettuano prelievi a mezzo assegni bancari ovvero altri strumenti della pratica bancaria, per provvedere direttamente ai pagamenti a favore di terzi creditori o per dotarsi di mezzi liquidi.

Nel caso di Casse periferiche aventi dotazione di limitata entità, può prescindersi dall'accensione di conti correnti bancari.

Tale determinazione è assunta dal Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica in accordo con il Responsabile della Cassa Centrale.

Gli interessi attivi eventualmente maturati sui conti correnti bancari di cui al presente articolo, devono essere versati al Tesoriere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale entro il primo bimestre di ogni anno.

ART.10 **RESPONSABILITA'**

Il Direttore del Dipartimento ed i funzionari preposti alle Casse Economali sono responsabili degli atti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, a norma del Capo X della L.R.22/80.

ART.11 **VIGILANZA E CONTROLLI**

Ai sensi dell'art.92 della L.R.22/80, la vigilanza sull'operato dei funzionari preposti alle Casse compete al Dipartimento Economico Finanziario.

L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno attraverso verifiche di cassa ed ispezioni effettuate da uno o più addetti al Dipartimento Economico Finanziario designati dal Direttore del Dipartimento medesimo.

Di ogni verifica viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, firmato dal cassiere economale e dall'addetto del Dipartimento Economico Finanziario che ha provveduto alla verifica.

Copia del suddetto verbale viene trasmessa ai Direttori del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica e del Dipartimento Economico Finanziario ed al Collegio Sindacale.

ART.12 **CAMPO DI APPLICAZIONE**

La normativa di cui al presente regolamento è applicata sia alla gestione Sanitaria che alla gestione Sociale.

ART.13 **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA**

Ogni precedente deliberazione in materia oggetto delle presenti disposizioni deve intendersi, ad ogni effetto, abrogata all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento.